



CITTA' DI ALBANO LAZIALE  
Provincia di Roma

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 07.11.2013**

**OGGETTO: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES anno 2013**

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di novembre, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Adriano Marini.

Alle ore 13,00 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All'appello risultano presenti n. 3 (Marini, Borelli, Santoro) ed assenti n. 28 dei componenti assegnati ed in carica; pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita testualmente *"Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa un'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non diano luogo a discussioni"*, il Presidente del Consiglio, alle ore 13.58, dispone che si proceda ad un nuovo appello.

All'appello risultano presenti n. 17 ed assenti 14 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			Presenti	Assenti
1.	MARINI	Nicola	Sindaco	"
2.	BORELLI	Massimiliano	Presidente	"
3.	SANTORO	Vincenzo	Consigliere	"
4.	SEPIO	Gabriele	"	
5.	DI TUCCIO	Domenico		"
6.	CECONI	Valerio		"
7.	GUGLIELMO	Marco	"	
8.	PEDUZZI	Roberto	"	
9.	COLINI	Alessio	"	
10.	GUARINO	Vincenzo	"	
11.	SANNIBALE	Fabio	"	
12.	ANDREASSI	Luca	"	
13.	MAGGI	Massimo		"
14.	GIORGI	Remo		"
15.	OROCCINI	Aldo	"	
16.	TEDONE	Salvatore	"	
17.	CASSABGI	Nabil		"
18.	DARGENTO	Mario Giuseppe		"
19.	VENDITTI	Adriano	"	
20.	SILVESTRONI	Marco	"	
21.	FERRARINI	Massimo		"
22.	GIORGI	Romeo		"
23.	BRUNAMONTI	Daniele		"
24.	GINESTRA	Fabio		"
25.	ROMA	Domenico		"
26.	MATTEI	Marco		"
27.	GAMBUCCI	Umberto	"	
28.	ROVERE	Vincenzo	"	
29.	GUGLIELMINO	Giuseppa		"
30.	GASPERINI	Ilario		"
31.	MOLLICA	Alardo	"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Santoro, Guarino, Giorgi Romeo.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 24, assenti n. 7** (Di Tuccio, Maggi, Ginestra, Roma, Mattei, Gasperini, Guglielmino)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori: Maurizio Sementilli, Giuseppe De Luca, Claudio Fiorani, Carlo Colantonio, Alessandra Zeppieri, Maurizio Sementilli.

Prende la parola l'Assessore Colantonio, il quale illustra il punto all'ordine del giorno.

Si allontana, nel frattempo il consigliere Andreassi: **presenti n. 23, assenti n. 8** (Di Tuccio, Maggi, Ginestra, Roma, Mattei, Gasperini, Guglielmino)

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **TARES**

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35**. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di

cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

**EVIDENZIATO** pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA)

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 07.11.2013**

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla VOLSCA Ambiente Spa che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento, così come integrato dei costi per il conferimento in discarica e di quelli amministrativi;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel richiamato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i, così come successivamente modificate ed integrate dalle norme statali ad oggi vigenti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** l'art.8 del DL 102/2013 il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**DATO ATTO CHE** , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, rag. Maurizia Di felice, in data 19.09.2013, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Enrico Pacetti, in data 19.09.2013, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito

presenti: n. 23

votanti: n. 23

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 17

contrari: n. 6 (Cassabgi, Dargento, Giorgi Romeo, Ferrarini, Brunamonti, Silvestroni)

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare il piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come integrato e riportato in premessa;
- 3) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato** ;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 5) Di dare atto che per l'anno in corso La riscossione del Tributo è stata disposta in tre rate scadenti rispettivamente nei mesi di luglio/settembre/dicembre, le prime due in acconto e la terza a conguaglio sulla base delle tariffe approvate con il presente atto;
- 6) Di dare altresì atto che per la riscossione delle rate in acconto ci si è avvalsi del medesimo soggetto affidatario fino al 31.12.2012;
- 7) Di dare infine atto che l'anno 2013 la maggiorazione prevista per i servizi indivisibili, pari a 0.30 € sarà riscossa dall'Erario, e versata contestualmente alla rata di conguaglio.
- 8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

o	cod. min.	Descrizione	Tar. parte fissa	Tar. parte Variabile
D	1	OCCUPANTE 1	0,71	95,02
D	2	OCCUPANTI 2	0,78	152,04
D	3	OCCUPANTI 3	0,84	190,05
D	4	OCCUPANTI 4	0,91	247,06
D	5	OCCUPANTI 5	0,97	275,57
D	6	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,02	323,08
N	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,79	1,47
N	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,72	1,33
N	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,79	1,48
N	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,36	2,51
N	5	STABILIMENTI BALNEARI	0,83	1,52
N	6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,81	1,5
N	7	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,92	5,42
N	8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,87	3,47
N	9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,63	3,04
N	10	OSPEDALI	1,5	2,79
N	11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,78	3,29
N	12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,58	2,92
N	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,96	3,64
N	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,2	4,08
N	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,45	2,69
N	16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,98	3,66
N	17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,8	3,33
N	18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,36	2,51
N	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,6	2,97
N	20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,63	3,03
N	21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,19	2,24
N	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,96	11,07
N	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,42	11,9
N	24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,49	8,34
N	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,29	7,97
N	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,5	6,51
N	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,76	14,38

N	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,63	6,73
N	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,38	11,83
N	30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	3,36	6,22



# CITTA' DI ALBANO LAZIALE

(Provincia di Roma)

## Sett. II – Serv.II - Tributi

### RELAZIONE

Dall'anno 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES), in sostituzione della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e degli altri prelievi in materia di rifiuti (TIA1 e TIA2).

La disciplina del nuovo tributo è contenuta nell'art.14 del decreto legge n.201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999, originariamente adottato ai fini dell'applicazione della TIA1 e ora richiamato dal decreto legge ai fini dell'applicazione anche del nuovo tributo, nonché nei regolamenti adottati dai singoli comuni.

I Comuni devono, annualmente, determinare l'importo del tributo, sulla base delle disposizioni e secondo i criteri di seguito illustrati.

#### **Caratteristiche generali del nuovo tributo**

In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche essenziali della nuova entrata.

Il tributo è, in realtà, costituito da due distinte componenti:

- a) La componente rifiuti, da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti);
- b) La componente servizi, costituita da una maggiorazione della tariffa relativa ai rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (vigilanza, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.).

#### **Principali differenze con la TARSU**

1. E' previsto l'obbligo della copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti. Inoltre sussiste l'obbligo di coprire i costi non considerati ai fini della tassa, quali i costi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso (c.d. CARC). Il nuovo tributo risulta, perciò, complessivamente più oneroso per i contribuenti rispetto al precedente prelievo.
2. Nella determinazione della tariffa del nuovo tributo, in ossequio al principio comunitario "chi produce rifiuti paga", la quantità di rifiuti prodotta dalla singola



utenza, sia pure desumibile anche attraverso metodi presuntivi, assume maggiore rilievo (ad es., diversamente da quanto avveniva con la tassa, per le abitazioni si tiene conto del numero di coloro che convivono nella stessa).

3. E' previsto che il nuovo tributo debba essere versato esclusivamente al Comune che deve, pertanto, procedere obbligatoriamente in proprio alla riscossione volontaria dello stesso.

### **Per cosa si paga**

Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani:

Sono, pertanto, esclusi dal tributo:

- I locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m.1,5 e le aree intercluse) o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad impianti tecnologici) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (ad es. le abitazioni prive delle utenze attive dei servizi di rete);
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc) e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini dell'applicazione del tributo e, in particolare, del calcolo della tariffa della componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.) e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree.

I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono, inoltre, classificati in diverse categorie così come indicate nel D.P.R. n.158/1999, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

### **Chi paga**

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte assoggettate al tributo medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare coabitanti nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

### **Come si calcola**

- 1)- componente rifiuti

La componente rifiuti del tributo è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettate allo stesso.

Fino a quando non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la superficie assoggettabile al tributo è, per tutti i locali e le aree, quella calpestabile, misurata come da regolamento .per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

Non si tiene conto di quella parte di superficie sulla quale si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Per le utenze domestiche una parte della componente rifiuti del tributo è calcolata anche sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare coabitanti; per le utenze non domestiche la componente rifiuti è calcolata solo moltiplicando la tariffa per la superficie.

## 2)- componente servizi

Alla tariffa della componente rifiuti del tributo si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato di superficie assoggettabile allo stesso, costituente la componente servizi del tributo .

I Comuni, sulla base dei criteri indicati, deliberano annualmente gli importi relativi alla quota fissa ed alla quota variabile della tariffa della componente rifiuti, distinti per le utenze domestiche e le diverse categorie della utenze non domestiche, e stabiliscono l'eventuale aumento della maggiorazione della tariffa.

## **Quanto si paga**

Salvo quanto più avanti precisato in merito alle modalità di quantificazione applicabili nel presente anno, il tributo, dovuto per anno solare, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo Comune per le diverse utenze, aggiungendo la maggiorazione secondo l'importo a metro quadrato deciso dal Comune medesimo e tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale. Per l'anno 2013 la maggiorazione è di € 0,30 ed è versata interamente allo Stato.

Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.

Qualora i locali e le aree da assoggettare a tributo non siano ricompresi in una delle categorie delle utenze non domestiche, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Il tributo, compresa la componente servizi, è dovuto in proporzione al periodo dell'anno, nel quale si sono protratti il possesso, l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Per l'anno 2013, fino all'approvazione delle tariffe , l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal Comune

nell'anno 2012. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva all'approvazione delle tariffe, entro dicembre 2013.

Sempre per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione, costituente la componente servizi del tributo, è effettuato, in ogni caso, in base alla misura di € 0,30 a metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al pagamento della tariffa della componente rifiuti, alla scadenza del saldo.  
( ultima rata )

### **Determinazione della tariffa**

La tariffa della componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n.158/1999.

Il D.P.R. n.158/1999 individua anche i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire. I costi sono annualmente definiti nel piano finanziario del servizio, predisposto dal gestore dello stesso ed integrato dei costi generali amministrativi e degli altri costi sostenuti direttamente dal Comune.

Da tali costi occorre sottrarre il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali il tributo è corrisposto direttamente dal Ministero dell'istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge).

Per la determinazione della tariffa occorre che i costi – distinti in parte fissa, comprendente le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di gestione – siano ripartiti dal singolo Comune tra l'insieme delle utenze domestiche e l'insieme delle utenze non domestiche.

La tariffa è composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla parte variabile dei costi medesimi.

Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n.158/1999, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle diverse utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse, e che prevedono l'applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori previsti nel medesimo decreto e scelti dal comune entro i limiti minimi e massimi ivi indicati.

### **Tariffe per l'anno 2013**

Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa, il Servizio Tributi ha quantificato le tariffe del nuovo tributo da applicare nell'anno 2013 alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

In particolare, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n.158/99 e delle formule indicate nell'Allegato1 di tale decreto, sulla base dei dati forniti da VOLSCA in ordine ai costi, comprendenti anche i costi di trattamento e smaltimento ed alla quantità complessiva di rifiuti prodotti dalle utenze del territorio, con determinazione della quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività.

Inoltre, sempre ai fini della determinazione delle tariffe, si è ritenuto congruo, in fase di prima applicazione della TARES, procedere alla ripartizione della parte fissa e della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito della TARSU nell'anno 2012.

Infine, le tariffe sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall'anagrafe comunale (numero dei componenti dei nuclei familiari) alla data del 1° gennaio 2013 e dei dati presenti nella banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) alla data del 3 maggio 2013.

I dati ed i parametri utilizzati sono i seguenti:

a)-costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

costi complessivi = € 5.787.940,00 ripartiti come da Piano Finanziario detratto il costo per lo smaltimento dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche.

d)-ripartizione dei costi generali da coprire con la tariffa

parte fissa = € 1.953.396,00 pari al 33,75% dei costi generali da coprire  
parte variabile = € 3.834.544,00 pari al 66,25% dei costi generali da coprire

e)-ripartizione della parte fissa e della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche

Parte fissa

-utenze domestiche = € 1.269.707,40  
-utenze non domestiche = € 683.688,60

Parte variabile

-utenze domestiche = € 2.565.309,88  
-utenze non domestiche = 1.269.234,12

f)-quantità rifiuti prodotti nell' anno 2012

quantità complessiva = Kg. 23.078.564

- Kg. 15.439.559 Dalle utenze domestiche  
- Kg. 7.639.005 Dalle utenze non domestiche

g)-superfici

quantità complessiva mq 1.924.295

- utenze domestiche mq 1.559.471  
- utenze non domestiche mq 364.824

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Massimiliano Borelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Adriano Marini

Della sujestesa deliberazione viene oggi 28.11.2013 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi

L'incaricato  
f.to Marina Moroni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile Organi Istituzionali  
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo**

Dalla Residenza comunale, li 28.11 .2013

L'incaricato  
dott.ssa Silvia De Angelis